



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale

Registro Ordinanza: /
Registro Generale: 6708/2002

Sezione Quinta

composto dai Signori: Pres. Claudio Varrone
Cons. Corrado Allegretta Est.
Cons. Paolo Buonvino
Cons. Aldo Fera
Cons. Marzio Branca

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

nella Camera di Consiglio del **28 Agosto 2002** .

Visto l'art.21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;

Visto l'appello proposto da:

EXIVE MODA DI MAMPIERI SANDRO S.A.S.

rappresentato e difeso da:

Avv. CARLO TESTA
Avv. EDOARDO POLACCO

con domicilio eletto in Roma

VIA DEL CARAVITA, 5
presso
EDOARDO POLACCO

contro

COMUNE DI OLEVANO ROMANO
non costituitosi;

per l'annullamento dell'ordinanza del **TAR LAZIO - ROMA :Sezione II TER n. 3940/2002** , resa tra le parti, concernente **REVOCA AUTORIZZAZIONE COMMERCIALE** ;

Visti gli atti e documenti depositati con l'appello;

Vista l'ordinanza di reiezione della domanda cautelare proposta in primo grado;

Udito il relatore Cons. Corrado Allegretta e udito , altresì, per la parte appellante l'avv. Polacco;

Considerato che la libertà d'iniziativa economica, valore costituzionalmente garantito (art. 41 Cost.), non può essere compressa a tempo indeterminato dall'omissione dell'esercizio, da parte delle Autorità onerate, del potere di programmazione e regolamentazione degli insediamenti commerciali;

Ritenuto che, stante l'omissione suddetta, non può ritenersi completata, ad oggi, la fattispecie normativa che alla vigenza degli indirizzi programmatici e criteri in questione subordina l'esame delle istanze di nuovi insediamenti o di ampliamento di quelli esistenti;

Ritenuto che, pertanto, l'Amministrazione è tenuta a provvedere sulla domanda dell'appellante alla stregua della normativa come, allo stato, vigente in materia, a prescindere dalla menzionata disciplina sottordinata;

P.Q.M.

accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma dell'ordinanza impugnata, accoglie l'istanza cautelare proposta in primo grado ai fini del riesame dell'istanza dell'appellante nei sensi che precedono.

La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Roma, 28 Agosto 2002

IL PRESIDENTE

L'ESTENSORE

IL SEGRETARIO

Copia conforme alla presente ordinanza (relativa al ricorso numero 6708/2002) è stata trasmessa al

.....

..... a norma dell'art. 87 del Regolamento di Procedura 17/08/1907 n. 642.

Roma

IL DIRIGENTE